

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. Al fine di compensare la mancata restituzione alla Regione siciliana di parte delle accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 immessi al consumo nella Regione, a decorrere dal 2001 è istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il (Fondo per la compensazione dei maggiori oneri energetici a carico della Regione siciliana) destinato al contenimento dei costi energetici dei cittadini e delle attività produttive.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnato uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2001, pari a lire 800 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Regione siciliana, stabilisce con proprio decreto il riparto delle somme fra i Comuni della Regione siciliana in proporzione alla popolazione residente all'inizio di ciascun anno.

4. All'onere derivante dalla attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo pari a lire 800 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro per un importo pari a 1.600 miliardi per il 2001, 1.000 miliardi per il 2002 e 800 miliardi per il 2003.

70. 013. (già 15. 45.) (ex 66. 0. 2) Rabbito, Benvenuto, Borrrometi, Brunale, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumi; Pistone, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato della Comunità Europea, alle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana che acquistano energia elettrica ed i prodotti

petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile può essere utilizzato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

70. 014. (già 16. 02.) (ex 13. 02. e 13. 05) Rabbito, Benvenuto, Borrrometi, Cappella, Caruano, Brunale, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumi, Pistone, Rizza.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
70.081 DELLA COMMISSIONE.

Al primo comma la parola: Sicilia, è sostituita dalla seguente: siciliana.

Al primo comma le parole: e destinati al restante territorio comunitario, sono soppresse.

Al secondo comma le parole: e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo che non

dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale, *sono sop-
presse.*

Alla fine del secondo comma le parole: venticinque miliardi, sono sostituite dalle seguenti: cinquanta miliardi.

0. 70. 081. 2. Prestigiaco, Micchiché, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Paolone, Acierno.

Al comma 2 sostituire le parole: 25 miliardi, e 50 miliardi, con le parole: 100 miliardi.

Conseguentemente si fa fronte con le compensazioni del gruppo di A.N.

0. 70. 081. 1. Selva, Bono, Prestigiaco, Paolone, Acierno.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Contributo per le spese di trasporto alle PMI siciliane).

1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti statali. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla Regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Mini-

stro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Presidente della Regione, da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla Regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Sono conseguentemente ridotti gli importi iscritti in Tabella C Ministero delle finanze decreto legislativo 300/99 - Agenzia delle entrate.

70. 081. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. All'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « 56 miliardi » e « 94 miliardi » sono sostituite con rispettivamente 100 miliardi » e 100 miliardi » ed alla fine sono aggiunte le parole: « e di 52 miliardi di lire a decorrere dal 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni.

2001: - 44.000;

2002: - 6.000;

2003: - 52.000.

70. 020. (già 37. 01.) (ex 35. 05.) Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Caruano, Rabbito, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). — 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

70. 036. già 56. 01. (ex 52. 0. 3). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). — 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

70. 037. già 56. 02. (ex 52. 0. 1). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis. — 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione Sicilia, relativo al contributo di solidarietà nazionale, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento in relazione

all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione, consumo per l'impiego nella regione siciliana.

Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici-Ulivo.

70. 015. (già 15.48.) (ex 72. 199.) Piscitello.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
70. 016. DEL GOVERNO.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per compensare fino a: Sicilia *con le seguenti:* Ai titolari di imprese di autotrasporto merci.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 100 miliardi *con la seguente:* 600 miliardi.

Seguono compensazioni lega nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

0. 70. 016. 3. (già 0. 12. 018. 3.) Chincarrini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai titolari di imprese di autotrasporto merci *aggiungere le seguenti:* e della pesca.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e navale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 150 miliardi.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 70. 016. 1. (già 0. 12. 018. 1.) Bono, Paolone, Acierno.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto in Sicilia). - 1. Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla condizione insulare, ai titolari di imprese di autotrasporto merci con sede in Sicilia è attribuito un contributo a titolo di concorso per l'ammodernamento e la qualificazione del parco veicolare, il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a tal fine, per l'anno 2001 è stanziata la somma complessiva di 100 miliardi di lire annue. Il contributo può essere fruito anche mediante credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite di 80 milioni di lire nel triennio. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente comma.

70. 016. (già 12. 018. I parte) Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
COMMISSIONE 70. 084.

Sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.

Conseguentemente si fa fronte alle compensazioni di A.N.

0. 70. 084. 1. Selva, Bono, Prestigiaco, Paolone, Acerno.

Sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Sopprimere l'ultimo periodo.

Dopo le parole: Ministero Lavori pubblici — 50 miliardi aggiungere le seguenti: Ministero del tesoro — 50 miliardi.

0. 70. 084. 2. Prestigiaco, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baia-monte, Matranga, Liotta, Bono, Acerno, Paolone.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

ART. 72-bis.

È assegnata alla Regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale verrà erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al comma precedente. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

Conseguentemente ridurre in Tabella B Ministero delle comunicazioni:

— 50 miliardi;

Ministero dei lavori pubblici:

— 50 miliardi.

70. 084. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

« ART. 70-bis. — (Continuità territoriale per la Sicilia). — 1. Al fine di realizzare la

continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio della CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;

b) tariffe speciali per le diverse modalità di trasporto, adeguate alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci;

c) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali;

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice la conferenza dei servizi.

3. La Conferenza dei servizi, di cui al comma 2, definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) al numero dei voli;

d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità dell'offerta;

g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con

il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento CEE n. 2408 del 1992 del consiglio del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 300.000;

2002: — 200.000;

2003: — 150.000.

70. 035. già 72. 04. (ex 67. 04) Cappella, Caruano, Borrrometi, Finocchiaro Fidelbo, Rabbito, Piscitello, Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: della Sicilia aggiungere: compresi quelli ubicati sulle isole minori.

0. 70. 080. 2. Stucchi.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: aeroporti nazionali aggiungere: e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane,

0. 70. 080. 3. Stucchi.

(Approvato)

Al punto 5) le parole: sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 sono sostituite dalle seguenti: sono stanziati 100 miliardi a decorrere dal 2001.

Al punto 5) sopprimere le seguenti parole: l'entità del cofinanziamento regionale

alle agevolazioni di cui al presente articolo non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.

0. 70. 080. 4. Prestigiacomò, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baia-monte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Al comma 6 sostituire le parole: 50 miliardi e 100 miliardi, con le parole: 100 miliardi e 200 miliardi.

0. 70. 080. 1. Selva, Bono, Prestigiacomò, Acierno, Paolone.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

ART. 70-bis.

(Continuità territoriale per la Sicilia).

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio della CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della Conferenza dei Servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della

Regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice la Conferenza dei servizi.

3. La Conferenza dei Servizi, di cui al comma 2, definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c) al numero dei voli;
- d) agli orari dei voli;
- e) alle tipologie degli aeromobili;
- f) alla capacità dell'offerta;
- g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, indice la gara d'appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione Europea.

Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al precedente punto 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.

Sono conseguentemente ridotti gli importi iscritti in tabella C Ministero delle finanze D.l.g.s. 300/99 — Agenzia delle entrate.

70. 080. La Commissione.

(Approvato)

Aggiuntivo articolo 70.

1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, riguardo i servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio nelle regioni obiettivo 1.

2. La precisazione del contenuto dell'onere di pubblico servizio si realizza secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 144/99.

70. 082. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. Per l'attuazione del piano agrumicolo nazionale, nonché per fronteggiare la crisi strutturale del settore agrumicolo, ed in particolare per l'adozione di misure di sostegno agli operatori, di riqualificazione dell'agrumicoltura nelle aree vocate per il mercato, di qualificazione degli operatori in ambito commerciale, di potenziamento delle produzioni tipiche e per lo sviluppo di strategie di promozione e penetrazione in nuovi mercati, sono stanziati ulteriori lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce il fondo tra le regioni interessate, riservando una quota di almeno il 50 per cento alle produzioni ed alle aree esposte alla maggiore concorrenza derivante dalla ratifica degli accordi euromediterranei.

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, tabella 4, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

70. 017. già 6. 1. (ex 72. 200.) Piscitello.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
COMMISSIONE 70. 0854.

Al comma 1° sostituire le parole: 20 miliardi con le parole: 100 miliardi l'anno nel triennio 2001-2003 e sopprimere le parole da: conseguentemente alla fine dell'emendamento.

Conseguentemente si fa fronte alle compensazioni di A.N.

0. 70. 085. 1. Bono, Prestigiaco, Acierno, Paolone.

Sostituire le parole 21 miliardi con le seguenti: 42 miliardi.

Sostituire le parole anno 2002 con le seguenti: anno 2001.

Sostituire inoltre le parole: 200 miliardi con le seguenti: 400 miliardi.

Sostituire infine le parole: successive a conseguentemente con le seguenti: Tabella B Ministero del tesoro 2001 — 42 miliardi (limiti di impegno).

0. 70. 085. 2. Prestigiaco, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baia-monte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Sopprimere le parole da: è ridotto fino a 55 e, con le seguenti: è ridotto per lire 20 miliardi lo stanziamento in Tabella B Ministero dei lavori pubblici per il 2002 (limiti d'impegno).

0. 70. 085. 3. Prestigiaco, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baia-monte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Sostituire la parola 2002 con 2001.

Sostituire altresì le parole da: Tabella 1 dell'articolo 75 della legge n. 488 del 1999 a articolo 55 e *con le seguenti:* Tabella B, Ministero Lavori Pubblici per il 2001 — limiti d'impegno.

0. 70. 085. 4. Prestigiacomò, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baia-monte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

ART. 72-bis.

1. Alla Regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di 15 anni a decorrere dall'anno 2002, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi, per interventi diretti a:

a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;

b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;

c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.

Conseguentemente: è ridotto per lire 20 miliardi lo stanziamento nella Tabella 1 dell'articolo 75, legge n. 488 del 1999, articolo 55 e, Tabella B Ministero dei lavori pubblici.

2002: — 1 miliardo. (limite di impegno).

70. 085. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

24. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole, delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2000:

a) per i lavoratori a tempo indeterminato, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro presentate nell'anno 2000, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.

25. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi ». Il comma 2, dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo è abrogato. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

77. 040 già 77. 220 (ex 50. 83. e 49. 122). Cangemi.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

2. Le somme assegnate, di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare a opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia a. 1.

70. 019. già 15. 35. (ex 12. 32.) Prestigia-como.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicate raffinerie di olii minerali è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dagli impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.

2. Le somme di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma 1, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.

4. L'onere di spesa dei commi 1 e seguenti, determinato nella misura massima di lire 290 miliardi, per il solo anno 2001, ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.

5. Dal 1° gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. L'onere per lo Stato è compensato con decreti del Ministro delle finanze dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina *super* senza piombo a quello della benzina *super*, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, aggiungere il seguente ulteriore articolo:

ART. 70-ter.

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare mag-

giori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

70. 018 (già 11. 18). (ex 13. 14) Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turroni, Bogi, Repetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

ART. 70-bis.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti soggetti ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.

2. L'entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.

3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e sviluppo eco-compatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.

70. 090. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis – sezione 10)

**ARTICOLO 77 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 77.

(Altri interventi).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: « contributo dodicennale », le parole: « del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite » sono sostituite dalle seguenti: « per la spesa di investimento, per un importo ».

2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa.

3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.

4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 2001, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 342, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

6. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

7. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi all'anno a partire dal 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Ai fini della trasformazione in Società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 200 miliardi per l'anno 2001.

10. Per far fronte alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

11. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della conven-

zione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

12. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziata dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

13. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.

14. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti ».

15. Nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: « corrispettivi » è sostituita dalla seguente: « contribuzioni ».

16. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicem-

bre 2000, ad esclusione della Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

17. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.

18. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2001, lire 230 miliardi per il 2002 e lire 330 miliardi per il 2003.

19. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per il 2002.

20. Il Ministro della giustizia:

a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;

b) promuove le intese necessarie con le regioni e/o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;

c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

21. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nel 2001, 10 miliardi nel 2002 e 10 miliardi nel 2003.

22. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi nel 2001, 80 miliardi nel 2002 e 100 miliardi nel 2003.

23. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 77 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 77.

Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2001 con le seguenti: 220 miliardi, 20 dei quali da destinare ai programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica
apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

77. 60. (ex 72. 74. *seconda versione*) Lucà,
 Giannotti, Battaglia, Chiusoli, Lucidi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 77. 500 DEL
 GOVERNO.

Sostituire le parole: Legge n. 396/90 -
 Roma Capitale (.....) *con le seguenti:* Legge
 n. 662/ 96 - articolo 2, comma 14 (Ap-
 porto al capitale sociale delle Ferrovie
 dello Stato).

0. 77. 500. 1. Pasetto, Boccia.

Sostituire le parole: Legge n. 97/94 -
 Fondo per la montagna (.....) *con le se-
 guenti:* Legge n. 662/96 - articolo 2,
 comma 14 (Apporto al capitale sociale
 delle Ferrovie dello Stato).

0. 77. 500. 2. Cerulli Irelli, Boccia.

Legge n. 97 del 1994 fondo per la mon-
 tagna (8.2.1.16 - capitolo 9260):

2001: + 20.000;

2002: + 5.000;

2003: + 10.000.

Legge n. 489 del 1999 - Articolo 27,
 comma 11, imprenditorialità giovanile
 Mezzogiorno (3.2.2.1. - capitolo 7460):

2001: + 3.000;

2002: + 4.000;

2003: + 4.000.

Conseguentemente:

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2,
 comma 11 apporti capitali società delle
 Ferrovie dello Stato (3.2.1.22 - capitolo
 7350):

2001: - 40.000;

2002: - 45.000;

2003: - 50.000.

0. 77. 500. 3. Teresio Delfino, Volontè,
 Tassone.

*Nell'articolo 77, comma 18, sostituire le
 parole:* lire 230 miliardi per il 2002 e lire
 330 miliardi per il 2003 *con le seguenti:* lire
 205 miliardi per il 2002 e lire 295 miliardi
 per il 2003; *nel medesimo articolo, comma
 19, sostituire le parole:* lire 100 miliardi per
 il 2001 *con le seguenti:* lire 80 miliardi per
 il 2001.

*Nella Tabella D, apportare le seguenti
 variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione economica:

Decreto-legge 142/91, convertito dalla
 legge 195/91 - articolo 6, comma 1 -
 Fondo protezione civile (20.2.1.3 - capitolo
 9353):

2001: + 700 mld;

2002: + 300 mld;

2003: + 300 mld.

legge 910/86 - articolo 8, comma 14 -
 Fondo sanitario nazionale di conto capitale
 (8.2.1.1 - capitolo 9100):

2001: -;

2002: -;

2003: - 25 mld.

legge 396/90 - Roma capitale (23.2.1.1
 - capitolo 9410):

2001: -;

2002: -;

2003: - 10 mld.

legge 97/94 - Fondo per la montagna
 (8.2.1.16 - capitolo 9260):

2001: - 20 mld;

2002: - 5 mld;

2003: - 10 mld.

decreto legislativo 143/98 - Fondo do-
 tazione SACE (3.2.2.1 - capitolo 8101):

2001: - 100 mld;

2002: - 20 mld;
2003: - 10 mld.

legge 488/99 - articolo 27, comma 11 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (3.2.2.1 - capitolo 7466):

2001: - 20 mld;
2002: - 40 mld;
2003: - 40 mld.

Ministero dell'interno:

Decreto legislativo 540/92 - articolo 34, comma 3 - Fondo ordinario investimenti (3.2.1.2 - capitolo 7236):

2001: - 100 mld;
2002: - 10 mld;
2003: - 25 mld.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge 910/86 - articolo 7, comma 6 - Istituti di prevenzione e pena (6.2.1.6 - capitolo 8481):

2001: - 20 mld;
2002: - 40 mld;
2003: - 45 mld.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Legge 499/99 - articolo 4 - Interventi in agricoltura (2.2.1.4 - capitolo 7185):

2001: - 20 mld;
2002: - 5 mld;
2003: - 10 mld.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Legge 266/97 - articolo 4, comma 3 - Settore aeronautico (6.2.1.16 - capitolo 7802):

2001: - 50 mld;
2002: - 25 mld;
2003: - .

Legge 448/98 - articolo 52, comma 1 - Fondo incentivi imprese (6.2.1.16 - capitolo 7800):

2001: - 250 mld;
2002: - 100 mld;
2003: - .

Ministero dell'ambiente:

Legge 448/98 - articolo 49 - programmi tutela ambientale (1.2.1.4 - capitolo 7082):

2001: - 100 mld;
2002: - 30 mld;
2003: - 30 mld.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica:

Legge 910/86 - articolo 7, comma 8 - Edilizia universitaria (2.2.1.2 - capitolo 7109):

2001: - -;
2002: - -;
2003: - 65 mld.

77. 500. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, viene integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ed alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

77. 119. *(Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 72. 56).* Burlando, Di Rosa.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per la realizzazione del programma « Genova città europea della cultura – 2004 » è autorizzata la spesa di 1 miliardo per ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003. È altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi a decorrere dal 2001 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui, o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storico artistico.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 8.000;

2002: – 6.000;

2003: – 4.000.

77. 120. (ex 72. 31). Burlando, Bolognesi, Repetto, Marongiu, Acquarone, Di Rosa, De Benetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) soggetti frequentanti scuole materne non statali, al fine di consentirne l'educazione, lo sviluppo della personalità, l'assistenza e la preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

77. 143. (ex 72. 49). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

All'articolo 77, aggiungere alla fine i seguenti commi:

23-*bis*. Al fine di un più adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice del G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « città di Genova » inserire le seguenti: « nonché per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive »;

b) sostituire le parole: « beni del demanio marittimo » con le seguenti: « beni del demanio »;

c) sostituire le parole: « detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova », con le seguenti: « detti beni successivamente all'evento, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo ».

77. 501. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere il seguente comma.

24. Al fine di assicurare un rapido completamento delle infrastrutture autostradali di collegamento tra Roma e l'Adriatico, l'Ente nazionale per le strade – ANAS – provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione della convenzione di costruzione e gestione, in data 24 marzo 1973, n. 12876, approvata con decreto ministeriale 10 aprile 1973, n. 1168, previa rinuncia da parte della Società autostrade romane abruzzesi – Sara – ad ogni azione giudiziaria pendente. È abrogato il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge 6 aprile 1977, n. 106. Restano validi i diritti acquisiti in pendenza dell'applicazione di tale decreto e della legge di conversione. Nell'ambito della revisione della convenzione, l'ANAS stabilisce criteri

per consentire una partecipazione significativa alla società concessionaria di enti ed imprese locali dei territori interessati dall'opera autostradale.

77. 502. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere i seguenti commi:

24. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, dopo le parole: « ... di concessione » sono aggiunte le parole: « commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario ».

25. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, dopo le parole: « ...comma 1 », sono aggiunte le parole: « e comma 2 ».

77. 503. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere il seguente comma:

24. A valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione a valere su detto fondo contributi; la suddetta somma, ancorché non ancora trasferita, e interamente impegnabile dall'anno 2001 per l'accoglimento di nuove richieste su detti interventi.

77. 504. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 77 aggiungere il seguente comma:

È assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la risoluzione dell'emergenza idrica.

Sono conseguentemente ridotti gli accantonamenti in tabella B, Ministero dei lavori pubblici.

77. 505. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 77. 506 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole due miliardi con le seguenti: quattro miliardi.

0. 77. 506. 1 Gazzara, Prestigiacomo, Micciché, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono.

All'articolo 77, aggiungere infine il seguente comma:

« Per le spese di funzionamento in relazione all'attività degli *advisors* nominati per l'esame del progetto del Ponte sullo Stretto è autorizzata la concessione alla Società « Stretto di Messina » di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, ridurre del medesimo importo l'accantonamento di Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione.

77. 506. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 77 aggiungere il seguente comma:

Per l'anno 2001 sono stanziati lire 50 miliardi per investimenti nei porti sedi di autorità portuale.